

Causa T-45/02

DOW AgroSciences BV e DOW AgroSciences Ltd
contro
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
«Decisione n. 2455/2001/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 6 maggio 2003 II-1977

Massime dell'ordinanza

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60 — Atto di portata generale*
(Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, art. 16, nn. 2, 3, 6, 7, 8 e 11; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2455/2001/CE)

2. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60 — Inclusione del clorpyrifos e del trifluralin nel detto elenco — Società che operano nel settore delle dette sostanze — Incidenza diretta — Insussistenza*

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, art. 16, nn. 1, 6, 7 e 8; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2455/2001)

3. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60 — Inclusione del clorpyrifos e del trifluralin nel detto elenco — Ricorso di società che operano nel settore delle dette sostanze — Irricevibilità*

(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, art. 16, n. 11; direttiva del Consiglio 91/414/CEE; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2455/2001)

1. Il termine «decisione» di cui all'art. 230, quarto comma, CE dev'essere inteso nel senso tecnico che si desume dall'art. 249 CE e il criterio distintivo tra un atto di natura normativa e una decisione ai sensi di quest'ultimo articolo dev'essere individuato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi.

La decisione n. 2455/2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60, non può, malgrado il suo titolo, essere considerata come una decisione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Essa partecipa, al contrario, del carattere generale della direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Infatti, la detta decisione, che si basa diretta-

mente sull'art. 175, n. 1, CE, è un atto legislativo adottato dal Parlamento e dal Consiglio al termine del procedimento di cui all'art. 251 CE. Tale decisione stabilisce l'elenco delle sostanze prioritarie, che include le sostanze pericolose prioritarie, previsto dall'art. 16, nn. 2 e 3, della direttiva 2000/60. Conformemente all'art. 16, n. 11, di tale direttiva, il detto elenco «è aggiunto alla direttiva 2000/60/CE in quanto allegato X». La decisione controversa modifica quindi la direttiva 2000/60, la cui portata generale non è contestata, inserendovi un allegato che identifica le sostanze per le quali l'art. 16, nn. 6-8, di tale direttiva obbliga la Commissione a proporre misure specifiche al fine di tutelare e di migliorare l'ambiente acquatico.

(v. punti 31-33)

2. La condizione dell'incidenza diretta, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, richiede che l'atto comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie.

Non produce, di per sé, effetti sulla situazione giuridica delle società ricorrenti che operano nel settore della fabbricazione e dello smercio del clorpyrifos e del trifluralin e, pertanto, non le riguarda direttamente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE la decisione n. 2455/2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60, che individua il clorpyrifos e il trifluralin come prodotti prioritari.

Infatti, l'inclusione del clorpyrifos e del trifluralin nell'elenco delle sostanze prioritarie non obbliga gli operatori economici a ridurre la produzione, lo smercio o l'uso di tali sostanze. La decisione controversa identifica unicamente le sostanze, fra cui il clorpyrifos e il trifluralin, per le quali la Commissione è tenuta a proporre al Parlamento e al Consiglio provvedimenti specifici conformemente all'art. 16, nn. 6-8,

della direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Il Parlamento e il Consiglio adotteranno, se del caso, i provvedimenti proposti dalla Commissione, in base all'art. 16, n. 1, della detta direttiva. Tuttavia, l'inclusione del clorpyrifos e del trifluralin nell'allegato X della direttiva 2000/60 non dà alcuna indicazione precisa quanto ai provvedimenti che saranno proposti dalla Commissione e che, se del caso, saranno adottati successivamente dal Parlamento e dal Consiglio, e non incide, di per sé, sulla situazione giuridica delle società ricorrenti.

(v. punti 35, 37-38, 40)

3. Affinché una persona fisica o giuridica possa essere considerata individualmente interessata da un atto di portata generale, essa dev'essere toccata dall'atto di cui trattasi in ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue dalla generalità e la identifica quindi alla stessa stregua in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione.

Non sono individualmente interessate dalla decisione n. 2455/2001, relativa

all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60, che identifica il clorpyrifos e il trifluralin come sostanze prioritarie, società ricorrenti che operano nel settore della fabbricazione e dello smercio dei detti prodotti.

Da una parte, infatti, il fatto che tali società possiedano autorizzazioni per immettere in commercio prodotti a base di clorpyrifos e di trifluralin, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, non è atto a identificarle ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Infatti, ammesso che la decisione controversa incida sulla loro posizione sul mercato, le dette società, che non fanno valere alcun diritto esclusivo di proprietà intellettuale relativo alle sostanze individuate dalla detta decisione, si trovano in una situazione analoga a quella di qualsiasi altro operatore che potrebbe, attualmente o in futuro, operare nello smercio di tali sostanze.

D'altra parte, se il fatto che le istituzioni comunitarie abbiano l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell'atto che esse intendono adottare sulla situazione di determinati singoli è tale da identificare questi ultimi, si deve tuttavia constatare che nessuna disposizione di diritto comunitario impone al Parlamento e al Consiglio, quando stabiliscono l'elenco delle sostanze prioritarie nel settore delle acque conformemente all'art. 16, n. 11, della direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, di tener conto della situazione particolare degli operatori economici, quali le società ricorrenti, che possiedono, per prodotti fitosanitari, autorizzazioni per l'immissione in commercio.

(v. punti 42-43, 46-47)